



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale

Divisione IV - Beni a duplice uso, embarghi commerciali e armi chimiche

ELENCO UE AGGIORNATO DEI PRODOTTI A DUPLICE USO

Il 25 dicembre 2015 è entrato in vigore il **Regolamento delegato (UE) n.2015/2420 della Commissione** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 24 dicembre 2015), che contiene una **versione aggiornata e consolidata dell'Allegato I del Regolamento (CE) n.428/2009**. Come è noto, l'Allegato I del Regolamento (CE) n.428/2009 stabilisce l'elenco dei prodotti a duplice uso soggetti a controllo dell'Unione europea. La nuova versione dell'Allegato I recepisce le modifiche apportate alle liste di prodotti controllati dai Regimi internazionali, in particolare l'intesa di Wassenaar, il regime di non proliferazione missilistico (MTCR), il gruppo dei fornitori nucleari (NSG), il gruppo Australia e la convenzione sulle armi chimiche (CWC).

Il nuovo elenco contiene circa **100 modifiche al testo precedente** relative, tra le altre, al controllo delle macchine utensili, della tecnologia avionica, dei sistemi per alcuni velivoli, dei dispositivi per veicoli spaziali e per veicoli aerei senza equipaggio. Rispetto all'elenco precedente, di cui al Regolamento delegato (UE) n.1382/2014, sono stati inoltre cancellati alcuni prodotti e tecnologie relativi alla sicurezza dell'informazione. **Modifiche apportate dal nuovo Regolamento riguardano anche gli Allegati da II bis a II octies** che istituiscono le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione e l'**Allegato IV** contenente l'elenco di prodotti a duplice uso per i quali è richiesta un'autorizzazione anche per il trasferimento tra i paesi dell'UE.

Ciò premesso, al fine di verificare l'esattezza della categoria cui appartiene il prodotto a duplice uso per il quale si intende chiedere l'autorizzazione, si invitano gli Operatori a confrontare con attenzione la precedente versione dell'Allegato I e, di conseguenza, le modifiche apportate Al testo degli Allegati da II bis a II octies e all'Allegato IV. In particolare, gli Operatori dovranno stabilire, caso per caso, se un prodotto necessita o meno di autorizzazione all'esportazione.

Roma, 29 dicembre 2015

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
F.TO MASSIMO CIPOLLETTI